



Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza n. 12 – s.s. 2012/2013

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Dr. Paolo Maria Tonini	Presidente
Avv. Enzo Paolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente relatore

Il giorno 6 marzo 2013, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare in ordine al provvedimento di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI, formulato in data 22 gennaio 2013, nel procedimento d'indagine n.121/12 nei confronti dell'atleta Mattia Valdrappa, con il quale veniva chiesta l'applicazione della sanzione prevista dall'art.4.4. delle Norme Sportive Antidoping (ex art.10.4 del Codice WADA) per mesi due.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@ @ @ @ @

L'atleta Mattia Valdrappa, tesserato per la Società ASD Gran Sasso Rugby affiliata alla Federazione Italiana Rugby veniva trovato positivo per Metabolita di Tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara "Campionato Serie B girone D: Gran Sasso Rugby-Rugby FC Segni", svoltasi a Paganica in data 9 Dicembre 2012.

L'Ufficio Procura Antidoping provvedeva, in data 21 dicembre 2012, a richiedere alla Commissione d'Appello Federale della FIR, la sospensione cautelare immediata dell'atleta dall'attività agonistica, che in pari data veniva sospeso con provvedimento del Presidente del predetto Organismo giudicante, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento medesimo.

L'atleta Mattia Valdrappa non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, convocato dall'Ufficio Procura Antidoping per il giorno 15 gennaio 2013, convocazione spostata su richiesta del difensore al giorno 17 gennaio 2013, al fine di essere ascoltato in merito all'addebito disciplinare contestatogli, ammetteva le proprie responsabilità, dichiarando di non aver nulla da contestare in ordine alle modalità di esperimento del controllo antidoping e di aver assunto la sostanza vietata la sera prima della gara; l'atleta medesimo, tuttavia, precisava che il giorno seguente, secondo quanto riferitogli, non avrebbe dovuto gareggiare.

Naturalmente, vista la positività dell'atleta al controllo antidoping in oggetto ed attesa la sua stessa ammissione di responsabilità, appare chiara la colpevolezza dell'interessato in ordine alla violazione contestata.

In considerazione, peraltro, del corretto comportamento dell'incolpato, che ha immediatamente ammesso la propria responsabilità, ha evitato di chiedere le controanalisi e si è altresì presentato in udienza, la sanzione da irrogare può essere contenuta nel limite di due mesi di squalifica.

La facoltà non esercitata, seppur concessa all'atleta trovato positivo al controllo Antidoping, di richiedere eventuali controanalisi, come noto, non mina il riscontro probatorio così come acquisito dall'Ufficio della Procura Antidoping del CONI.

@@@@@

P.Q.M.

La **Commissione di Appello Federale**,

visti gli articoli 81 del Regolamento di Giustizia e 4.4 NSA, riconosce Mattia Valdrappa responsabile della violazione ascrittagli e gli **infligge** la sanzione della squalifica per mesi due a decorrere dalla data di sospensione del 21/12/2012.

Roma, il giorno 06/03/2013

Il Presidente

Dr. Paolo Maria Tonini



Il Segretario C.A.F.

